



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/13 DEL 24.03.2020

Oggetto: Chiarimenti operativi sulla gestione e termini del procedimento SUAPE a seguito delle disposizioni decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Assessore dell'Industria ricorda che il 1 febbraio 2019 è entrata in vigore la L.R. n. 1/2019 rubricata “Legge di semplificazione 2018”. La piena operatività di gran parte delle disposizioni di cui al titolo V, capo II della legge regionale n. 1/2019, recante “Disposizioni in materia di SUAPE” è stata raggiunta a seguito dell'approvazione delle Direttive SUAPE 2019 con la deliberazione della Giunta n. 49/19 del 5 dicembre 2019.

L'Assessore evidenzia che nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, all'art. 103, commi 1 e 2 e 3, si dispone:

“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.”



Nell'ambito dei procedimenti di competenza SUAPE sono in particolare previsti termini fissi per l'espressione degli atti di assenso e l'emissione dei provvedimenti unici nei procedimenti in conferenza di servizi di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016, nonché termini per l'effettuazione delle verifiche nei procedimenti in autocertificazione di cui agli artt. 34 e 35 della medesima legge regionale.

L'Assessore rileva che sono pervenute agli uffici diverse segnalazioni da parte di Comuni e Enti terzi, ivi inclusi uffici della stessa amministrazione regionale, relative alla difficoltà di concludere i procedimenti entro i termini stringenti previsti dalla L.R. n. 24/2016 e la richiesta di un intervento a supporto.

L'Assessore evidenzia quindi la necessità di fornire tempestivamente idonee istruzioni ai SUAPE e agli enti coinvolti nei procedimenti unici per la corretta gestione degli iter amministrativi durante il periodo emergenziale.

L'Assessore propone che sia data indicazione affinché non si tenga conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, salvo proroga, nel computo di:

- termini delle conferenze di servizi e termini di conclusione del procedimento unico di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016, compresi i termini speciali previsti dall'art. 18 delle direttive regionali approvate con la Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019;
- termini dei procedimenti di sanatoria e degli altri procedimenti che comportano l'adozione di atti espressi, ivi compresi le proroghe dei termini di validità dei titoli abilitativi e i pareri preliminari di cui all'art. 36 della L.R. n. 24/2016;
- termini per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 35 della L.R. n. 24/2016.

L'Assessore ritiene inoltre, che sia importante chiarire che la disposizione opera ope legis, senza che sia obbligatoria alcuna comunicazione formale agli interessati da parte dei SUAPE e che, al termine del periodo emergenziale, i termini di cui sopra riprendono a decorrere senza l'obbligo di alcuna comunicazione espressa agli interessati. Limitatamente invece ai procedimenti in conferenza di servizi, l'Assessore propone che i SUAPE comunichino i nuovi termini previsti per ciascun procedimento.

In ossequio della Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e nell'ottica di contemperare l'esigenza di evitare l'attività lavorativa negli uffici se non strettamente indispensabile, e nel contempo limitare il più possibile i pregiudizi per cittadini e imprese derivanti dall'interruzione



delle attività amministrative e da ulteriori oneri amministrativi connessi con la sospensione dei procedimenti, l'Assessore propone di invitare i SUAPE e gli Enti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza:

1. a proseguire ove possibile l'attività amministrativa in modalità di lavoro agile, adottando ogni misura organizzativa idonea per assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
2. a provvedere all'emissione tempestiva dei provvedimenti unici in tutti i casi in cui siano state ricevute le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi;
3. a provvedere il più possibile all'emissione di assensi espressi, con priorità per i procedimenti da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, o connessi con attività essenziali o comunque utili durante la fase emergenziale;
4. a procedere, ove possibile e per le situazioni di urgenza, allo svolgimento di conferenze di servizi in forma simultanea esclusivamente con modalità telematiche, in ogni caso previa intesa con tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti.

L'Assessore propone di ricordare, infine, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 e che la proroga opera ope legis, senza che sia necessaria alcuna comunicazione ai SUAPE e agli altri enti competenti, salvo specifiche disposizioni di carattere nazionale relative ad una o più fattispecie.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Industria, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare che, ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non si tiene conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, salvo proroga, nel computo di:
 1. termini delle conferenze di servizi e termini di conclusione del procedimento unico di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2016, compresi i termini speciali previsti dall'art. 18 delle direttive regionali



- approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/19 del 5.12.2019;
2. termini dei procedimenti di sanatoria e degli altri procedimenti che comportano l'adozione di atti espressi, ivi comprese le proroghe dei termini di validità dei titoli abilitativi e i pareri preliminari di cui all'art. 36 della L.R. n. 24/2016;
 3. termini per l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 35 della L.R. n. 24/2016;
- di chiarire che:
- a) la disposizione di cui al punto precedente opera ope legis, senza che sia obbligatoria alcuna comunicazione formale agli interessati da parte dei SUAPE;
 - b) a conclusione del periodo emergenziale disposto a livello nazionale, i termini di cui sopra riprendono a decorrere senza obbligo di alcuna comunicazione espressa agli interessati. Limitatamente ai procedimenti in conferenza di servizi, i SUAPE dovranno comunicare i nuovi termini previsti per ciascun procedimento;
- di raccomandare ai SUAPE e agli Enti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza:
- a) di proseguire l'attività amministrativa ove possibile in modalità di lavoro agile, adottando ogni misura organizzativa idonea per assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;
 - b) di provvedere all'emissione tempestiva dei provvedimenti unici in tutti i casi in cui siano state ricevute le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi;
 - c) di provvedere il più possibile all'emissione di assensi espressi, con priorità per i procedimenti da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, o connessi con attività essenziali o comunque utili durante la fase emergenziale;
 - d) di procedere, ove possibile e per le situazioni di urgenza, allo svolgimento di conferenze di servizi in forma simultanea esclusivamente con modalità telematiche, in ogni caso previa intesa con tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti;
- di ricordare che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/13
DEL 24.03.2020

loro validità fino al 15 giugno 2020. La proroga opera ope legis, senza che sia dovuta alcuna comunicazione ai SUAPE e agli altri enti competenti, salvo specifiche disposizioni di carattere nazionale relative ad una o più fattispecie.

È disposta la pubblicazione sul BURAS della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda